



COMUNE DI NURRI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORDINANZA SINDACALE

Numero 20 del 15-07-26

Reg. generale

Oggetto: Taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Nurri

IL SINDACO

Vista la nota n. 5943 del 08.07.2026 proveniente dall'Arst S.p.A – Cagliari, avente come oggetto la “Richiesta di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio di rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”, in considerazione dei recenti eventi naturali che hanno interessato le linee ferroviarie con interruzione del trasporto ferroviario per caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, in considerazione dei gravi effetti subiti sul servizio ferroviario e danni sulla linea e dato il prevedibile manifestarsi di fenomeni meteorologici anche significativi previsti nei prossimi mesi;

Considerato che nella sopra citata comunicazione viene altresì richiesto di imporre l'obbligo a carico dei privati confinanti con alla sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, nonché la pulizia dei suddetti terreni dalla vegetazione secca.

Visti gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" che prevedono in particolare:

- "Art. 52 - Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli stessi sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di mt. 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della Ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio compartimentale della F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente

articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36",

- "Art. 55- I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36" nonché all'Art. 56 dello stesso D.P.R., che fissa, in 20 metri dalla più vicina rotaia, la distanza minima di sicurezza per i depositi costituiti da materiali combustibili;

Considerati i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e per la regolarità stessa;

Considerato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo sopra indicate; CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza ferroviaria;

Visto l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Nurri, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi/rami e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e a mantenere tali terreni costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa costituire pericolo in ordine alla interferenza con la linea ferroviaria.

Avverte che la presente ordinanza è immediatamente applicabile e che quindi tutti i proprietari e/o detentori delle aree così come sopra descritti sono obbligati a provvedere con immediatezza alle suddette operazioni;

Informa che i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di provvedere, in caso di inerzia del responsabile, all'esecuzione d'Ufficio dei lavori con addebito delle spese sostenute al soggetto inadempiente;

Demanda alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza e agli Uffici competenti la massima diffusione della stessa.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa in copia:

- All'Arst S.p.a di Cagliari
- Al Comando Stazione Carabinieri di Nurri - pec: tnu20644@pec.carabinieri.it

- Alla Questura di Nuoro Pec: dipps153.00f0@pecps.poliziadistato.it;
- Al Prefetto di Nuoro Pec: protocollo.prefnu@pec.interno.it
- Al TRIBUNALE Ordinario di Cagliari : segreteria.procura.cagliari@giustizia.it;
- Al Comando Stazione Forestale di Isili Email: cfva.sfisili@regione.sardegna.it;
- All'Ufficio Tecnico – SEDE;
- Agli Agenti di P.M. – SEDE.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della L. 1034 del 1971.
- può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

Il SINDACO

F.to Cancedda Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 781 dal giorno 15-07-26 al giorno 30-07-26

Nurri, li 15-07-26

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo